

CIRCOLARE n. 1 / 2026

Gentili clienti

Loro sedi

Modena, 09 Gennaio 2026

Oggetto: **Novità della Legge di Bilancio 2026 (Legge 199 del 30.12.2025)**

Si informano i Gentili Clienti che in data 30/12/2025 è stata pubblicata la Legge di Bilancio che entra in vigore **dal 01/01/2026**.

Si indicano a seguire alcune delle principali novità in materia fiscale e agevolativa.

1. **Riduzione aliquote IRPEF**

A decorrere dall'1.1.2026, viene ulteriormente ridotta l'aliquota relativa al secondo scaglione per il calcolo IRPEF; in particolare si applica l'aliquota del **33%** (al posto del 35%) per redditi superiori a 28.000 euro e inferiori o pari a 50.000 euro; restano invariate le aliquote del 23% per redditi inferiori o pari a 28.000 euro e l'aliquota del 43% per redditi superiori a 50.000 euro.

Si dovrà quindi tenere conto di tale riduzione nei conteggi delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente del 2026.

2. **Fissato il limite massimo di detrazione per redditi superiori ad Euro 200.000**

La Legge di Bilancio prevede una riduzione pari ad Euro 440 per i possessori di redditi superiori ad Euro 200.000 riferita alle detrazioni **solo se siano presenti** gli oneri di seguito indicati:

- Spese con detraibilità al 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- Erogazioni liberali a favore dei partiti politici, detraibili per il 26% dell'importo versato;
- Premi assicurativi a copertura del rischio di eventi calamitosi, detraibili per il 90% del premio versato.

Nella determinazione della soglia di reddito sopra precisato non si considera il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale mentre vi rientrano eventuali redditi dei fabbricati per i quali si è scelto di applicare il regime della "cedolare secca", i redditi di lavoro autonomo o di impresa assoggettati al regime forfettario.

3. **Detrazione IRPEF delle spese per il recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 2026**

E' stata prorogata la detrazione per le spese relative al "bonus casa" sostenute nel 2026 con le stesse aliquote applicabili per l'anno 2025.

Per gli anni 2025-2026-2027 la detrazione "ordinaria" spetta con aliquota del **36%** per le spese sostenute fino al 31.12.2026; tale detrazione si riduce al 30% per le spese sostenute nel 2027 (salvo ulteriori modifiche); in caso di spese sostenute per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione spetta per il **50%** (per le spese sostenute fino al 31.12.2026) e si riduce al 36% per le spese sostenute nel 2027.

Resta invariato per il triennio richiamato il limite massimo di spesa pari ad Euro 96.000 per ogni unità immobiliare.

4. Detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica

Per le spese sostenute nel 2026 relative ad interventi di riqualificazione energetica e per quelli volti alla riduzione del rischio sismico è ammessa la detrazione pari al 50% per le spese sostenute **entro il 31/12/2026** che si riferiscono all'immobile adibito ad abitazione principale, l'aliquota scende al 36% se le spese sono sostenute nel 2027; per le altre unità immobiliari la detrazione spetta nella misura del 36% se il pagamento avviene entro il 31/12/2026 ovvero nella misura del 30% per i pagamenti eseguiti nel 2027.

5. Proroga Bonus Mobili

Per l'anno **2026** viene prorogata la detrazione del **50%** della spesa sostenuta per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici collegata ad un intervento edilizio.

La detrazione spetta per le spese **sostenute nel 2026** se gli interventi edilizi sono stati avviati nel corso del 2025.

Il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione resta di Euro 5.000, indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per l'intervento edilizio collegato.

6. Incremento del limite di deduzione dei versamenti ai fondi di previdenza complementare

A decorrere dal 2026 è previsto l'incremento del limite annuo di deducibilità da Euro 5.164,57 ad euro 5.300 per i contributi versati a forme di previdenza complementare, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi.

7. Introduzione della presunzione di imprenditorialità per le locazioni brevi

Per le persone fisiche titolari di contratti di locazione "brevi" ovvero contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni è concesso l'esercizio dell'opzione per l'applicazione della "cedolare secca" con aliquota ordinaria del 26%; il contribuente può scegliere direttamente in dichiarazione su quale immobile applicare l'aliquota ridotta del 21%.

Fino al 2025 era concesso affittare unità abitative con contratti di locazione brevi fino a 4 appartamenti senza obbligo di aprire una partita IVA; a partire dal **01.01.2026 solo chi affitta al massimo 2 appartamenti può applicare la disciplina della locazione breve.**

A decorrere **dalla terza unità abitativa** scatta la presunzione di imprenditorialità, con le conseguenze in merito all'apertura di partita IVA, obblighi previdenziali, esclusione dell'applicazione della cedolare secca e tassazione del reddito di impresa.

Si precisa che ai fini del computo della presunzione di imprenditorialità sono esclusi altri appartamenti locati con contratti "non brevi" ovvero di durata "4+4" o "3+2"; mentre si considerano gli appartamenti con contratti di locazione breve anche se stipulati per solo un paio di giorni nell'anno.

8. Esclusione dal Regime Forfettario

Anche per l'anno 2026 è stato confermato che non può accedere/mantenere il regime forfettario il contribuente che nell'anno precedente abbia avuto **redditi di lavoro dipendente superiori al limite di Euro 35.000.**

Pertanto il contribuente che abbia superato tale soglia nel 2025 dovrà applicare il regime ordinario o semplificato dal 2026.

9. Reintroduzione degli iper ammortamenti per i titolari di reddito di impresa

La Legge di Bilancio prevede la reintroduzione della maggiorazione del costo di acquisto, ai fini dell'imposta sui redditi, della detrazione della quota di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi a beni agevolabili 4.0 e 5.0.

Possono rientrare nell'agevolazione gli investimenti fatti dal 01.01.2026 e fino al 30.09.2028 riguardanti **beni materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0** ovvero beni materiali strumentali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili a condizione che siano prodotti in uno stato membro dell'Unione Europea e destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Il costo di acquisizione del bene oggetto di agevolazione viene maggiorato di un'aliquota scaglionata come di seguito precisato:

- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per investimenti superiori a 10 milioni di euro ma entro il limite massimo di 20 milioni di euro.

Per accedere al beneficio il contribuente dovrà inviare una **comunicazione preventiva tramite apposita piattaforma sviluppata dal GSE** indicando gli investimenti agevolabili.

10. Modifica al sistema di tassazione delle plusvalenze su beni strumentali o patrimoniali e sulle partecipazioni per i titolari di reddito di impresa

A decorrere dal 2026 viene modificato il sistema di tassazione delle plusvalenze realizzate dalla **vendita di beni strumentali**, patrimoniali o di partecipazioni (diverse da quelle esenti) per i titolari di reddito di impresa in quanto **non** è più ammessa la possibilità di optare per la tassazione rateale in 5 esercizi.

In caso di plusvalenze realizzate mediante cessione di azienda o di rami di azienda resta possibile *optare in dichiarazione* per la tassazione in 5 periodi di imposta (con 5 rate di pari importo) se l'azienda oggetto dell'atto era posseduta da almeno 3 anni. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si intende applicabile la tassazione per l'intero importo nel periodo di imposta di realizzo.

11. Affrancamento delle riserve in sospensione di imposta

La Legge di Bilancio 2026 ha riproposto, per le imprese che hanno iscritte a bilancio riserve in sospensione di imposta, la possibilità di affrancare tali riserve mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari al **10%**.

Questa procedura consentirebbe di svincolare tali riserve che diventeranno liberamente distribuibili ai soci senza ulteriori oneri.

E' però necessario che le riserve in sospensione siano iscritte nel bilancio al 31.12.2024 e possono essere affrancate solo per il valore che residua nel bilancio al 31.12.2025.

L'imposta sostitutiva viene liquidata in dichiarazione dei redditi e versata obbligatoriamente in quattro rate annuali di pari importo entro lo stesso termine per il versamento del saldo delle imposte

derivanti dalla dichiarazione stessa, sulle rate successive alla prima si calcoleranno gli interessi al tasso legale.

12. Introduzione della Rottamazione-quinquies

La Legge di Bilancio 2026 introduce una **nuova rottamazione** per i ruoli consegnati all'Agenzia della Riscossione tra il 01.01.2000 e il 31.12.2023 per omessi versamenti da dichiarazioni annuali trasmesse, contributi INPS dichiarati ma non pagati (con esclusione di quelli derivanti da atti di accertamento), cartelle relative a violazioni del Codice della Strada irrogate da enti statali.

Sono esclusi gli atti da avvisi di liquidazione o di recupero di crediti inesistenti.

La normativa consente di *azzerare* le sanzioni amministrative e gli interessi oltre ai compensi di riscossione.

L'Agenzia della Riscossione fornirà per ogni contribuente (previo accesso alla propria area riservata) l'elenco dei ruoli rottamabili, la domanda dovrà essere presentata in forma telematica con modalità che saranno rese note nei prossimi mesi e comunque **entro il 30/04/2026**.

L'ufficio confermerà poi gli importi dovuti entro il 30/06/2026 e le somme potranno essere versate in unica soluzione entro il 31/07/2026 o con un numero massimo di 54 rate bimestrali (in caso di opzione per il pagamento rateale la scadenza del 31/07 si riferisce alla prima rata, la seconda rata scade il 30/09 e la terza il 30/11 e così via per le successive con maggiorazione degli interessi a decorrere dal mese di agosto 2026 al tasso del 3% annuo). Ogni rata dovrà essere pagata a scadenza (non si applica il periodo di tolleranza di 5 giorni) e la rottamazione **decade** in caso di mancato pagamento di **due rate** anche non consecutive.

Il vantaggio della rottamazione è la sospensione delle attività di pignoramento e dell'iscrizione di fermi o ipoteche; la regolarità del DURC e la sospensione fino al 31.07.2026 dei versamenti delle rate da dilazione dei ruoli in corso alla data di presentazione della domanda.

Per i ruoli che rientrano fra quelli oggetto di Rottamazione-quinquies possono fare richiesta anche i contribuenti decaduti dalle precedenti rateizzazioni.

13. Nuovo contributo sui pacchi Extra UE di modico valore

Viene introdotto l'obbligo di versare un **contributo pari ad Euro 2,00** sui pacchi di valore inferiore ad euro 150,00 provenienti da paesi extraUE. Il contributo è riscosso dall'Agenzia delle Dogane al momento dell'importazione.

14. Istituzione di contributi per l'acquisto di libri scolastici

Viene introdotto un contributo per l'anno 2026 per **l'acquisto di libri scolastici**, anche digitali, per gli studenti della **scuola secondaria di secondo grado**. Il requisito per poter richiedere questo contributo è che il reddito del nucleo familiare ai fini ISEE sia inferiore ad Euro 30.000,00.

Per ogni ulteriore chiarimento potrete rivolgervi direttamente alla Dott.ssa Elisa Simoni.